

**Direttiva**  
**concernente l' ammissione e l' esclusione degli allievi dalla scuola**  
**in caso di malattie infettive**  
 (del 3 ottobre 2003)

IL MEDICO CANTONALE

richiamati gli articoli 26, 33 lett. d), 43 cpv. 1 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge Sanitaria) del 18 aprile 1989;  
 sentito l' avviso del Collegio dei medici scolastici,

**emana la seguente direttiva:**

**Art. 1** L' esclusione dalla scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado è disciplinata secondo lo schema seguente:

Malattia	Durata dell' esclusione:	
	Paziente/Caso indice	Allievi sani conviventi col paziente
Difterite*	Almeno 2 settimane, poi secondo decisione del medico scolastico	Almeno 1 settimana, poi secondo decisione del medico scolastico
Epatite A	1 settimana	Nessuna esclusione
Epatite B	Fino a guarigione della fase clinica acuta	Nessuna esclusione
Epatite C	Fino a guarigione della fase clinica acuta	Nessuna esclusione
Febbre tifoide	Secondo decisione del medico scolastico (minimo 3 colture delle feci negative)	Almeno 1 settimana, poi secondo decisione del medico scolastico
Infezioni cutanee batteriche (impetigine)	24 ore dopo l' inizio della terapia	Nessuna esclusione
Infezione da HIV	Secondo decorso clinico (generalmente non necessaria)	Nessuna esclusione
Meningite da meningococchi*	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione ma profilassi con rifampicina per 2 giorni in caso di contatto diretto
Meningite virale	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione
Morbillo	1 settimana dall' inizio dell' esantema	Nessuna esclusione
Parotite	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione
Pertosse	5 giorni dall' inizio dell' antibioterapia o 3 settimane dall' inizio della malattia	Almeno 2 settimane, solo se inadeguatamente o non immunizzati e di età inferiore ai 7 anni
Rosolia	1 settimana dall' inizio dell' esantema	Nessuna esclusione
Salmonellosi	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione se asintomatici

Scarlattina	Almeno 24 ore dall' inizio dell' antibioterapia	Nessuna esclusione
Tubercolosi	Secondo reperto medico (tubercolosi aperta)	Nessuna esclusione
* da notificare anche al Medico cantonale entro 24 ore (Ordinanza sulla dichiarazione)		

**Art. 2** <sup>1</sup>La riammissione alla scuola degli allievi reduci da una delle malattie contagiose sovraelencate è subordinata alla presentazione di un certificato medico rilasciato da un medico autorizzato all' esercizio della professione nel nostro Cantone. Il certificato deve escludere la contagiosità dell' allievo.

<sup>2</sup>Per casi di difterite e di febbre tifoide la decisione compete al medico scolastico.

<sup>3</sup>Per i casi di scarlattina non è necessaria la presentazione del certificato medico.

**Art. 3** <sup>1</sup>In caso di dubbio nell' interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il direttore o il docente responsabile della sede scolastica può chiedere l' intervento del medico scolastico.

<sup>2</sup>La decisione compete al medico scolastico.

**Art. 4** Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di reclamo al Medico cantonale.

**Art. 5** La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore<sup>[1]</sup>. Essa abroga la precedente Direttiva del 20 aprile 2000.

**Art. 6** Comunicazione: ai medici scolastici; ai medici con libero esercizio nel Cantone; all' Ordine dei medici del Cantone Ticino; all' Ente ospedaliero cantonale; all' Associazione delle cliniche private; alle Direzioni dipartimentali DSS e DECS; alle Direzioni della Divisione della salute pubblica, della Divisione della scuola e della Divisione della formazione professionale; alle scuole pubbliche e private del Cantone Ticino; all' Ufficio degli studi universitari; alla SUPSI.

Pubblicata nel BU **2003**, 273.

---

<sup>[1]</sup> Entrata in vigore: 7 ottobre 2003 - BU 2003, 273.